

ALLEGATO A

SCHEMA PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'AUTORITA' DI BACINO DISTRETTUALE
DEL FIUME PO E L'AGENZIA PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA
PROTEZIONE CIVILE

**per il reciproco coordinamento delle attività di studio sulle
condizioni di rischio idraulico e idrogeologico, a supporto della
pianificazione di emergenza di protezione civile, e per la
condivisione di dati, risultati e informazioni.**

VISTI:

- la Direttiva n. 2007/60/CE che istituisce il quadro di riferimento Europeo per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni;
- il D. Lgs 3 aprile 2006, n. 152 "Codice dell'ambiente";
- il D. Lgs 2 gennaio 2018 n. 1 "Codice della protezione civile";
- il D. Lgs 23 febbraio 2010, n. 49, inerente l'attuazione della Direttiva 2007/60/CE;
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004, recante "Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile" (Dir. PCM 27/02/2004);
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2013 recante indirizzi operativi per l'istituzione dell'UCC del bacino del fiume Po (Dir. PCM 08/02/2013);
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 luglio 2014 recante "Indirizzi operativi inerenti l'attività di protezione civile nell'ambito dei bacini in cui siano presenti grandi dighe" (Dir. PCM 08/07/2014);
- la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile 2021 "Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali" (Dir. PCM 30/04/2021);
- la legge della Regione Emilia-Romagna 1/2005, recante "Norme in materia di protezione civile e volontariato. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile", oggi Agenzia Territoriale per la Sicurezza e la Protezione Civile (nel seguito: Agenzia) e, in particolare l'art. 1 comma 2, l'art. 3, comma 1, lettere a) e b), l'art.11 comma 2;
- la legge della Regione Emilia-Romagna 13/2015 di riorganizzazione dell'Agenzia;

CONSIDERATO CHE:

- l'Agenzia nell'ambito del Sistema Regionale di Protezione Civile è competente per le attività di cui all'art. 2 della legge della Regione Emilia-Romagna 1/2005, e in particolare per la pianificazione dell'emergenza;
- le mappe di pericolosità e del rischio di alluvioni, di cui all'art. 6 del D. Lgs. 49/2010, contengono la perimetrazione delle aree che potrebbero essere interessate da alluvioni secondo i seguenti scenari di scarsa probabilità di alluvioni, alluvioni poco frequenti e alluvioni frequenti, riportando informazioni e strati conoscitivi funzionali anche alla definizione degli scenari di evento per il rischio idraulico, di cui alla Dir. PCM 27/02/2004, e alla pianificazione di protezione civile disciplinata dall'art. 18 del D.Lgs. 1/2018;
- i Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA), di cui all'art. 7 del D.Lgs 49/2010, riguardano in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, promuovendo pratiche sostenibili di uso del suolo, miglioramento delle azioni di ritenzione delle acque, nonché l'inondazione controllata di certe aree in caso di fenomeno alluvionale; comprendono altresì gli obiettivi della gestione del rischio di alluvioni, evidenziando, in particolare, la riduzione delle potenziali conseguenze negative, attraverso l'attuazione prioritaria di interventi non strutturali e di azioni per la riduzione della pericolosità;
- le Regioni sono chiamate a predisporre la parte dei piani di gestione per il distretto idrografico di riferimento relativa al sistema di allertamento di loro competenza, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile, di cui alla Dir. PCM 27/02/2004, con particolare riferimento al governo delle piene;
- i piani di gestione del rischio di alluvioni comprendono misure per raggiungere gli obiettivi di gestione del rischio, tenendo conto anche dei seguenti aspetti:
 - a) la portata della piena e l'estensione dell'inondazione;
 - b) le vie di deflusso delle acque e le zone con capacità di espansione naturale delle piene;
 - c) gli obiettivi ambientali di cui alla parte terza, titolo II, del decreto legislativo n. 152 del 2006;
 - d) la gestione del suolo e delle acque;
 - e) la pianificazione e le previsioni di sviluppo del territorio;
 - f) l'uso del territorio;
 - g) la conservazione della natura;
 - h) la navigazione e le infrastrutture portuali;
 - i) i costi e i benefici;

- 1) le condizioni morfologiche e meteomarine alla foce;
- i piani di gestione contengono inoltre una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonché della normativa previgente e tengono conto degli aspetti relativi alle attività di:
 - a) previsione, monitoraggio, sorveglianza ed allertamento posti in essere attraverso la rete dei centri funzionali;
 - b) presidio territoriale idraulico posto in essere attraverso adeguate strutture e soggetti regionali e provinciali;
 - c) regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;
 - d) supporto all'attivazione dei piani urgenti di emergenza predisposti dagli organi di protezione civile ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e della normativa previgente;
 - l'Autorità di bacino Distrettuale del Fiume Po è centro di competenza ai sensi per decreto del Capo Dipartimento n. 3152 del 24 luglio 2013;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

- il D. Lgs. n. 1/2018 - "Codice della protezione civile", all'art. 18 norma che i piani e i programmi di gestione e tutela e risanamento del territorio e gli altri ambiti di pianificazione strategica territoriale devono essere coordinati con i piani di protezione civile al fine di assicurarne la coerenza con gli scenari di rischio e le strategie operative ivi contenuti;
- La Regione Emilia-Romagna, con Legge Regionale 1/2005, pone a fondamento della sua azione in materia di protezione civile il principio di integrazione dei diversi livelli di governo istituzionale, garantendo ogni opportuna forma di coordinamento con le Autorità Statali e con il sistema delle Autonomie Locali;
- con medesima legge 1/2005, la Regione Emilia Romagna annovera tra le attività del sistema regionale di protezione civile l'elaborazione del quadro conoscitivo e valutativo dei rischi presenti sul territorio regionale (art. 3), prevedendo anche che vengano recepiti i dati e i contenuti di tutti gli altri strumenti di pianificazione territoriale incidenti sul proprio territorio, e individuando e promuovendo studi e ricerche sui fenomeni al fine di definire scenari di evento, modelli o procedure previsionali di valutazione delle situazioni di rischio (art. 11);
- ai sensi della Dir. PCM 27/02/2004, le misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico ed idraulico elevato e molto elevato devono essere

definite anche sulla base degli strumenti della pianificazione distrettuale;

- l'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po concorre se del caso al governo delle piene attuato dalle autorità di protezione civile, quale affiancamento tecnico-scientifico sia per la pianificazione che per la caratterizzazione delle criticità idrauliche e del rischio residuo persistente a scala di bacino;
- l'Autorità di Bacino Distrettuale concorre, con la Regione e gli altri enti competenti, alle attività di regolazione dei deflussi finalizzate ad assicurare la massima laminazione degli eventi di piena nei bacini idrografici in cui sono presenti invasi artificiali, e alla predisposizione del piano di laminazione preventivo;

le parti

rilevata l'opportunità di assicurare il coordinamento continuo dei rispettivi strumenti e interventi di contrasto e riduzione dei rischi idraulico e idrogeologico nel territorio della Regione Emilia-Romagna

concordano di stipulare il presente

PROTOCOLLO D'INTESA

Art. 1 - Finalità

- 1) Le Parti riconoscono l'opportunità di cooperare sul tema della conoscenza dei rischi idrogeologico, idraulico, costiero nonché del rischio residuale, in particolare nelle aree di pianura e nelle azioni di mitigazione e gestione degli stessi, finalizzata al miglioramento della pianificazione di emergenza di protezione civile, attraverso un'azione efficiente e orientata al risultato dell'incremento della sicurezza del territorio.
- 2) Il presente Protocollo d'Intesa ha per oggetto la definizione di modalità di collaborazione che assicurino l'efficace e permanente coordinamento reciproco delle azioni di studio, definizione e gestione dei rischi richiamati, e il mantenimento dell'allineamento dei relativi quadri conoscitivi e dati, nel rispetto delle competenze e delle attribuzioni di legge proprie di ciascuna parte.

Art. 2 - Ambito territoriale di riferimento per lo svolgimento delle attività

- 1) Le attività e gli accordi di cui al presente protocollo riguardano la parte di territorio della Regione Emilia-Romagna che ricade nel Distretto idrografico del Fiume Po.
- 2) Le attività potranno essere organizzate per tipologie di rischio e/o alla scala di bacino idrografico e di Aree a Rischio

Potenziale Significativo (APSFR), come definite nel PGRA vigente, tenendo anche conto degli ambiti idrografici ottimali di cui alla Dir. PCM 30/04/2021, o comunque di ambiti funzionali sia alla pianificazione di bacino che alle attività di protezione civile, presidio idraulico del territorio e servizio di piena.

Art. 3 - Oggetto della collaborazione

- 1) Il presente protocollo d'Intesa riguarda le seguenti attività, per le quali è previsto un presidio comune in forme e metodi proporzionati alla tipologia e al livello di interesse condiviso:
 - condivisione dei dati utili alla definizione del grado di rischio, compresi quelli relativi agli elementi e beni potenzialmente esposti come definiti dalla Direttiva 2007/60/CE, delle conoscenze e della modellistica idrologica, idraulica o idrogeologica, per ciascun ambito e per tipo di rischio;
 - valutazioni congiunte di efficacia delle azioni messe in campo in termini di riduzione dei rischi;
 - partecipazione a incontri per studi o progetti in capo a ciascuna delle parti, definizione congiunta dei contenuti di particolare interesse comune;
 - organizzazione di incontri per la presentazione congiunta di attività, progetti, azioni sul territorio;
 - collaborazione in proposte di attività nazionali e internazionali attinenti i temi del presente Protocollo (progetti nazionali e europei, reti JRC, eccetera).

Art. 4 - Modalità operative

- 1) Le attività sono coordinate da un gruppo di lavoro tecnico coordinato dal Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po e dal Direttore dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, o da loro delegati, e costituito da uno o più rappresentanti per ciascuna parte da questi nominati e da uno o più rappresentanti del Settore difesa del territorio della Regione Emilia-Romagna.
- 2) Il gruppo di lavoro tecnico si riunisce periodicamente per definire obiettivi annuali di lavoro, attività prioritarie e valutare le attività svolte.
- 3) le parti si impegnano a cooperare ai fini del conseguimento degli obiettivi condivisi, e a mettere a disposizione, in forma concordata, le conoscenze disponibili utili allo scopo.

Art. 5 - Allineamento dei quadri conoscitivi

- 1) Le parti si impegnano a mantenere, con costanza, l'allineamento dei reciproci quadri conoscitivi. A tal fine individuano adeguati strumenti di condivisione (aree condivise/cataloghi dati/schede monografiche eccetera) che si impegnano a mantenere, definiscono flussi in informazione periodica e organizzano momenti di confronto periodico, anche con riferimento agli ambiti di cui all'art. 2,2.

Art. 6 - Accesso ed utilizzo dei dati per lo svolgimento delle attività ed obbligo di riservatezza

- 1) Le parti, nell'ambito di quanto previsto dal presente protocollo, potranno mettere a disposizione informazioni e dati tramite il proprio sistema informativo, nel rispetto delle rispettive politiche di sicurezza.
- 2) Le parti si impegnano a utilizzare i dati e le informazioni esclusivamente per quanto previsto nel presente protocollo, a conservarle con la massima cura e riservatezza, a non renderle note a terzi senza preventiva autorizzazione dell'altra parte.
- 3) Le parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali tutti i dati condivisi.
- 4) Nel caso di pubblicazione anche parziale, le parti si impegnano a menzionare l'altro ente, nonché a fornirgli preventivamente copia della pubblicazione al fine di verificare l'insussistenza di elementi pregiudizievoli alla propria attività.

Art. 7 - Durata

- 1) La durata del presente Protocollo è fissata in 5 anni dal momento della sua sottoscrizione.

Art. 8 - Attività di segreteria

- 1) Le funzioni di Segreteria sono svolte dall'Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Art. 9 - Registrazione

- 1) La registrazione della presente protocollo d'intesa è prevista, in caso di uso, a cura e a spese della Parte che ne ha interesse.
- 2) Il presente protocollo d'intesa è soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e dell'art. 2 della Tariffa, parte I, a cura e a spese dell'Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per l'Autorità di bacino distrettuale del fiume Po

Il Segretario Generale

Per l'Agencia regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile

Il Direttore

Dott.ssa
